

REGOLAMENTO (CEE) N. 3646/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 1987****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 16 al 22 novembre 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 16 al 22 novembre 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 16 al 22 novembre 1987, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 16 al 22 novembre 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	 26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	 29,94180 21,01179